



Approvazione del modello per l'istanza di computo in diminuzione delle perdite dai maggiori imponibili derivanti dall'attività di accertamento nei confronti dei soggetti che aderiscono al consolidato nazionale prevista dal comma 3 dell'art. 40-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, modalità di presentazione e conseguenti attività dell'ufficio competente

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

DISPONE

TITOLO I

APPROVAZIONE, AMBITO DI APPLICAZIONE E REPERIBILITÀ DEL MODELLO

1. Approvazione del modello

- 1.1. È approvato, unitamente alle relative istruzioni, il modello per la presentazione dell'istanza di computo in diminuzione delle perdite dai maggiori imponibili derivanti dall'attività di accertamento nei confronti dei soggetti che aderiscono al consolidato nazionale prevista dal comma 3 dell'art. 40-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
- 1.2. Il modello di cui al punto 1.1. (di seguito il "Modello") è composto dal frontespizio, contenente l'informativa sul trattamento dei dati personali, i dati relativi all'atto contenente la pretesa fiscale e i dati identificativi dei soggetti interessati, e dai quadri per l'indicazione dei dati rilevanti ai fini dello scomputo delle perdite.

2. Ambito di applicazione

- 2.1. Il Modello deve essere presentato dalla società consolidante che intenda avvalersi dell'utilizzo delle perdite del consolidato a fronte delle rettifiche del reddito

- complessivo proprio di ciascun soggetto che partecipa al consolidato, previste dal comma 2 dell'art. 40-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ivi incluse quelle derivanti dalle variazioni previste dall'art. 122 del TUIR, nel testo in vigore fino al 31 dicembre 2007.
- 2.2. Il Modello deve essere altresì presentato dalla società consolidante che intenda avvalersi dell'utilizzo delle perdite del consolidato nel procedimento di accertamento con adesione di cui all'art. 9-*bis* del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
- 2.3. Possono essere richieste in diminuzione dei maggiori imponibili le perdite di periodo del consolidato non utilizzate alla data di presentazione del Modello. Per perdite di periodo del consolidato devono intendersi sia le perdite relative al periodo d'imposta oggetto di rettifica, sia quelle ancora utilizzabili alla data di chiusura dello stesso ai sensi dell'art. 84 del TUIR. Si scomputano prioritariamente le perdite relative al periodo d'imposta oggetto di rettifica.
- 2.4. Si considerano utilizzate alla data di presentazione del Modello:
- (i) le perdite scomputate, ai sensi dell'art. 84 del TUIR, nelle dichiarazioni dei redditi del consolidato relative ai periodi d'imposta successivi a quello oggetto di rettifica;
 - (ii) le perdite attribuite alle società che le hanno prodotte in ipotesi di mancato rinnovo o interruzione dell'opzione per il consolidato o rimaste in capo alla consolidante in caso di mancato rinnovo o interruzione totale della tassazione di gruppo, ai sensi degli artt. 124 e 125 del TUIR;
 - (iii) le perdite già utilizzate ai sensi del comma 3 dell'art. 40-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e del comma 2 dell'art. 9-*bis* del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 mediante presentazione del Modello;
 - (iv) le perdite rettifiche o scomputate a seguito di precedenti atti impositivi diversi da quelli che danno luogo all'utilizzo di perdite mediante la presentazione del Modello.
- 2.5. Le perdite richieste in diminuzione mediante la presentazione del Modello non sono più nella disponibilità della consolidante.

3. Reperibilità del Modello

- 3.1. Il Modello è reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate in formato elettronico sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
- 3.2. Il Modello può essere, altresì, prelevato da altri siti *internet*, a condizione che lo stesso sia conforme, per struttura e sequenza, a quello approvato con il presente provvedimento e rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato, nonché gli estremi del presente provvedimento.

- 3.3. Il Modello può essere riprodotto con stampa monocromatica, realizzata in colore nero, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e l'intelligibilità del Modello nel tempo.
- 3.4. È consentita la stampa del Modello nel rispetto della conformità grafica al Modello approvato e della sequenza dei dati.

TITOLO II

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO

4. Modalità di presentazione del Modello

- 4.1. Il Modello è presentato per via telematica direttamente dai contribuenti abilitati a Entratel o Fisconline in relazione ai requisiti posseduti per la presentazione delle dichiarazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, ovvero tramite i soggetti incaricati di cui ai commi *2-bis* e 3 dell'articolo 3 del predetto decreto.
- 4.2. La trasmissione telematica dei dati contenuti nel Modello è effettuata utilizzando il prodotto informatico denominato "MODELLOIPEC", reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate nel sito www.agenziaentrate.gov.it.
- 4.3. È fatto comunque obbligo, ai soggetti incaricati della trasmissione telematica, di rilasciare al soggetto interessato un esemplare cartaceo del Modello predisposto informaticamente, nonché copia della attestazione dell'avvenuto ricevimento dell'istanza da parte dell'Agenzia delle entrate. Tale attestazione costituisce prova dell'avvenuta presentazione e il Modello, debitamente sottoscritto dal soggetto incaricato della trasmissione telematica e dall'interessato, deve essere conservato a cura di quest'ultimo.
- 4.4. La consolidante dà notizia alla consolidata dell'avvenuta presentazione del Modello.

TITOLO III

TERMINI DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO E CONSEGUENTI ADEMPIMENTI DELL'UFFICIO COMPETENTE

5. Ufficio competente

- 5.1. L'ufficio titolato all'emissione dell'atto unico di cui al comma 2 dell'art. 40-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e alla definizione

dell'accertamento con adesione di cui all'art. 9-*bis* del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 è quello competente nei confronti della consolidata, o della consolidante per i redditi propri, ai sensi dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell'art. 27, commi 13 e 14, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

- 5.2. L'ufficio di cui al punto 5.1. pone in essere gli adempimenti conseguenti alla presentazione del Modello.

6. Notifica di atto unico: termini di presentazione del Modello e conseguenti adempimenti dell'ufficio competente

- 6.1. Le disposizioni del presente articolo si applicano in ipotesi di notifica di atto unico concernente le rettifiche del reddito complessivo proprio di ciascun soggetto che partecipa al consolidato, di cui al punto 2.1.
- 6.2. Il Modello deve essere presentato dalla consolidante in via telematica entro il termine per la proposizione del ricorso di cui all'art. 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
- 6.3. La presentazione del Modello sospende il predetto termine per l'impugnazione dell'atto unico, sia per la consolidata sia per la consolidante, per un periodo di sessanta giorni, così come previsto dall'art. 40-*bis*, comma 3, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
- 6.4. L'ufficio, previo riscontro dell'utilizzabilità delle perdite di cui al punto 2.3, procede, ai sensi del citato art. 40-*bis*, comma 3, ultimo periodo, al ricalcolo dell'eventuale maggiore imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni correlate, e comunica l'esito alla consolidata ed alla consolidante, entro sessanta giorni dalla presentazione del Modello.
- 6.5. L'esito del ricalcolo non costituisce atto autonomo rispetto all'atto unico notificato.
- 6.6. La presentazione del Modello non preclude la possibilità di presentare istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. In tale ipotesi si applicano le disposizioni di cui al punto 7.4. e seguenti.

7. Istanza di accertamento con adesione a seguito di notifica di atto unico: termini di presentazione del Modello e conseguenti adempimenti dell'ufficio competente

- 7.1. Le disposizioni del presente articolo si applicano in ipotesi di istanza di accertamento con adesione formulata ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, a seguito di notifica di atto unico concernente le rettifiche del reddito complessivo proprio di ciascun soggetto che partecipa al consolidato, di cui al punto 2.1.

- 7.2. Il Modello, finalizzato a ottenere lo scomputo delle perdite nell'atto di accertamento con adesione, deve essere presentato dalla consolidante in via telematica entro il termine per la proposizione del ricorso di cui all'art. 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, tenuto conto del periodo di sospensione previsto dal comma 3 del citato articolo 6.
- 7.3. La presentazione del Modello sospende il predetto termine per l'impugnazione dell'atto unico, sia per la consolidata sia per la consolidante, così come previsto dall'art. 40-*bis*, comma 3, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per un periodo di sessanta giorni ulteriore al periodo di sospensione previsto dal comma 3 del citato articolo 6.
- 7.4. L'ufficio procede secondo quanto previsto al punto 7.5. e seguenti, senza tenere conto del termine di cui all'art. 40-*bis*, comma 3, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
- 7.5. Anche nel caso di presentazione dell'istanza di accertamento con adesione da parte di un solo soggetto, l'ufficio formula sia alla consolidata sia alla consolidante l'invito a comparire di cui all'art. 6, quarto comma, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, al fine di instaurare un unico contraddittorio. L'impugnazione dell'atto da parte di uno solo dei soggetti interessati non comporta rinuncia all'istanza di accertamento con adesione per l'altro soggetto.
- 7.6. L'ufficio, previo riscontro dell'utilizzabilità delle perdite di cui al punto 2.3, predispone l'atto di accertamento con adesione contenente i maggiori imponibili al netto delle perdite utilizzabili. L'atto così predisposto viene sottoscritto dalla consolidata, dalla consolidante o da una sola di esse, e la definizione si perfeziona per effetto del compimento degli adempimenti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, anche se effettuati da parte di uno solo dei predetti soggetti.
- 7.7. Nel caso di mancato perfezionamento della definizione, l'ufficio che ha emesso l'atto unico, previo riscontro dell'utilizzabilità delle perdite di cui al punto 2.3, procede comunque, sulla base del Modello presentato, al ricalcolo dell'eventuale maggiore imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni correlate, come previsto dal comma 3, ultimo periodo, dell'art. 40-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e comunica l'esito alla consolidata ed alla consolidante.
- 7.8. L'esito del ricalcolo non costituisce atto autonomo rispetto all'atto unico notificato.

8. Procedimento di accertamento con adesione anteriore alla notifica di atto unico: termini di presentazione del Modello e conseguenti adempimenti dell'ufficio competente

- 8.1. Le disposizioni del presente articolo si applicano in ipotesi di procedimento di accertamento con adesione avviato ai sensi dell'art. 5, comma 1, o dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

- 8.2. Il Modello deve essere presentato dalla consolidante in via telematica nel corso del contraddittorio.
- 8.3. L'invito a comparire di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 è inviato sia alla consolidata che alla consolidante.
- 8.4. L'istanza di cui all'articolo 6, comma 1 del citato decreto legislativo, può essere presentata sia dalla consolidata sia dalla consolidante. Nel caso di presentazione dell'istanza da parte di uno solo di essi, l'ufficio formula ad entrambi i soggetti interessati la proposta di accertamento, al fine di instaurare un unico contraddittorio.
- 8.5. L'ufficio, previo riscontro dell'utilizzabilità delle perdite di cui al punto 2.3, predispone l'atto di accertamento con adesione contenente la determinazione dei maggiori imponibili al netto delle perdite utilizzabili. L'atto così predisposto viene sottoscritto dalla consolidata, dalla consolidante o da una sola di esse, e la definizione si perfeziona per effetto del compimento degli adempimenti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, anche se effettuati da parte di uno solo dei predetti soggetti.
- 8.6. In caso di mancato perfezionamento della definizione, l'ufficio, previo riscontro dell'utilizzabilità delle perdite di cui al punto 2.3, emette l'atto unico procedendo comunque, sulla base del Modello presentato, al calcolo dell'eventuale maggiore imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni correlate, computando in diminuzione dai maggiori imponibili le perdite oggetto del Modello medesimo.

9. Adesione ai contenuti dell'invito: termini di presentazione del Modello e conseguenti adempimenti dell'ufficio competente

- 9.1. Le disposizioni del presente articolo si applicano in ipotesi di adesione ai contenuti dell'invito ai sensi dell'art. 5, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
- 9.2. Il Modello deve essere presentato dalla consolidante in via telematica entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per il contraddittorio.
- 9.3. Alla comunicazione di adesione ai contenuti dell'invito, che può essere presentata sia dalla consolidata sia dalla consolidante, deve essere allegata copia cartacea del Modello che si trasmette in via telematica.
- 9.4. L'ufficio, previo riscontro dell'utilizzabilità delle perdite di cui al punto 2.3, procede alla rideterminazione dell'eventuale maggiore imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni correlate e notifica l'esito alla consolidata ed alla consolidante, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza stessa.
- 9.5. Il versamento della prima o unica rata deve essere effettuato entro il quindicesimo giorno successivo alla notifica dell'esito di cui al punto 9.4. La quietanza dell'avvenuto pagamento della prima o unica rata deve essere prodotta all'ufficio entro dieci giorni dal versamento.

- 9.6. In caso di mancato pagamento delle somme dovute a seguito della notifica dell'esito di cui al punto 9.4., l'ufficio competente provvede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle predette somme a norma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

10. Adesione ai verbali di constatazione: termini di presentazione del Modello e conseguenti adempimenti dell'ufficio competente

- 10.1. Le disposizioni del presente articolo si applicano in ipotesi di adesione ai verbali di constatazione prevista dall'art. 5-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
- 10.2. Il Modello deve essere presentato dalla consolidante in via telematica entro i 30 giorni successivi alla data della consegna del verbale.
- 10.3. Alla comunicazione di adesione ai verbali di constatazione, che può essere presentata sia dalla consolidata sia dalla consolidante, deve essere allegata copia cartacea del Modello che si trasmette in via telematica.
- 10.4. L'ufficio, previo riscontro dell'utilizzabilità delle perdite di cui al punto 2.3, notifica l'atto di definizione dell'accertamento parziale di cui al comma 2 del citato art. 5-bis.

11. Comunicazioni dell'ufficio competente

- 11.1. Le comunicazioni dell'ufficio conseguenti alla presentazione del Modello, nei confronti dei soggetti che, in attuazione dei commi 6 e 7 dell'art. 16 del decreto-legge del 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge del 28 gennaio 2009, n. 2, si siano dotati dell'indirizzo di posta elettronica certificata, possono essere effettuate a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC).

Motivazioni

Il presente provvedimento è emanato in attuazione dell'articolo 35 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede che il procedimento di accertamento nei confronti dei soggetti che aderiscono al consolidato è ricondotto ad un unico atto, emesso dall'ufficio competente sulla consolidata interessata dalle rettifiche e notificato anche alla consolidante, in luogo del previgente doppio livello di accertamento.

Tale unico atto fa emergere un maggiore imponibile, la conseguente imposta e le sanzioni correlate, in quanto la consolidata per effetto dell'opzione si è «spogliata» sia dei propri redditi, sia delle eventuali perdite di periodo conseguite.

Resta, in ogni caso, la possibilità di computare in diminuzione dai maggiori imponibili accertati le perdite risultanti dalla dichiarazione del consolidato, non ancora utilizzate, mediante apposita

richiesta, i cui contenuti e modalità di presentazione costituiscono l'oggetto del presente provvedimento.

In esso sono infatti individuati l'ambito di applicazione, le modalità e i termini di presentazione della richiesta di computo in diminuzione delle perdite del consolidato ed è approvato il relativo Modello da trasmettere per via telematica all'Agenzia delle entrate.

Contestualmente sono indicate le attività che l'ufficio competente è chiamato a svolgere per effetto della presentazione dell'istanza. In particolare si è reso necessario chiarire termini e modalità di presentazione dell'istanza e conseguenti attività dell'ufficio, in relazione alle diverse fasi del procedimento di accertamento e dell'accertamento con adesione.

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a); art. 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato Direttivo n. 6 del 13 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato Direttivo n. 4 del 30 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle Agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'Amministrazione finanziaria, emanato a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Disciplina normativa di riferimento

Articolo 35 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi

Decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, recante disposizioni in materia di accertamento con adesione

Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

Articolo 27 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e imprese e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 29 ottobre 2010

IL DIRETTORE

Attilio Befera

MODELLO PER L'ISTANZA DI COMPUTO IN DIMINUZIONE DELLE PERDITE DAI MAGGIORI IMPONIBILI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI CHE ADERISCONO AL CONSOLIDATO NAZIONALE

Art. 40-bis, comma 3, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e art. 9-bis, comma 2, del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, introdotti, rispettivamente, dai commi 1 e 2 dell'art. 35 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003 *Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali; qui di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nel presente modello e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino.*

Finalità del trattamento Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, desiderano informarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nel modello sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dall'Agenzia delle Entrate nonché dai soggetti intermediari individuati dalla legge (Centri di assistenza fiscale, associazioni di categoria e professionisti) al fine di verificare la sussistenza delle condizioni per fruire dello scomputo delle perdite dai maggiori imponibili derivanti dall'attività di accertamento nei confronti dei soggetti che aderiscono al consolidato nazionale. I dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante per la protezione dei dati personali. Gli stessi dati possono, altresì, essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento.

Dati personali I dati richiesti nel modello per l'istanza prevista dall'articolo 40-bis, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973 e dall'articolo 9-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 218 del 1997, devono essere indicati per poter fruire dello scomputo delle perdite. I dati richiesti nel modello devono essere indicati obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale. Indicando i numeri di telefono, di cellulare, di fax e l'indirizzo di posta elettronica si potranno ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni ed aggiornamenti di scadenza, novità, adempimenti e servizi offerti.

Modalità del trattamento I dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante verifiche dei dati contenuti nel modello:

- con altri dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate, anche forniti, per obbligo di legge, da altri soggetti;
- con dati in possesso di altri organismi.

Titolari del trattamento Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia delle Entrate, e gli intermediari assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo. In particolare sono titolari:

- Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito a richiesta, l'elenco dei responsabili;
- gli intermediari, i quali, ove si avvalgono della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.

Responsabili del trattamento I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili". In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale della So.ge.i. S.p.a., quale responsabile esterno del trattamento dei dati, in quanto partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria.

Diritti dell'interessato Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato, in base all'art. 7 del D.Lgs. n. 196 del 2003, può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge. Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:

- Ministero dell'Economia e delle Finanze, Via XX Settembre 97 – 00187 Roma;
- Agenzia delle Entrate, Via Cristoforo Colombo 426 c/d – 00145, Roma.

Consenso Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. Gli intermediari non devono acquisire il consenso per il trattamento dei dati personali, in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

MODELLO PER L'ISTANZA DI COMPUTO IN DIMINUZIONE DELLE PERDITE DAI MAGGIORI IMPONIBILI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI CHE ADERISCONO AL CONSOLIDATO NAZIONALE

Art. 40-bis, comma 3, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e art. 9-bis, comma 2, del d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218,
introdotti, rispettivamente, dai commi 1 e 2 dell'art. 35 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

DATI DELL'ATTO UNICO, DELL'INVITO AL CONTRADDITTORIO O DEL PROCESSO VERBALE DI COSTATAZIONE	N. atto unico/invito a comparire <input style="width: 100%;" type="text"/>	Data consegna verbale giorno mese anno <input style="width: 100%;" type="text"/>	Tipo atto <input style="width: 100%;" type="text"/>
	Codice fiscale <input style="width: 100%;" type="text"/>	Denominazione <input style="width: 100%;" type="text"/>	
DATI DEL SOGGETTO ISTANTE (Consolidante)	Codice fiscale <input style="width: 100%;" type="text"/>	Denominazione <input style="width: 100%;" type="text"/>	
	Codice Stato estero <input style="width: 100%;" type="text"/>	Telefono prefisso numero <input style="width: 100%;" type="text"/>	Fax prefisso numero <input style="width: 100%;" type="text"/>
	Indirizzo di posta elettronica <input style="width: 100%;" type="text"/>		
DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA ISTANZA	Codice fiscale firmatario <input style="width: 100%;" type="text"/>	Codice carica <input style="width: 100%;" type="text"/>	Codice fiscale società <input style="width: 100%;" type="text"/>
	Cognome <input style="width: 100%;" type="text"/>	Nome <input style="width: 100%;" type="text"/>	Sesso (barrare la relativa casella) M F <input style="width: 100%;" type="text"/>
	Data di nascita giorno mese anno <input style="width: 100%;" type="text"/>	Comune (o Stato estero) di nascita <input style="width: 100%;" type="text"/>	Provincia (sigla) <input style="width: 100%;" type="text"/>
	Codice Stato estero <input style="width: 100%;" type="text"/>	Stato federato, provincia, contea <input style="width: 100%;" type="text"/>	Località di residenza <input style="width: 100%;" type="text"/>
	Indirizzo estero <input style="width: 100%;" type="text"/>		Telefono o cellulare prefisso numero <input style="width: 100%;" type="text"/>
FIRMA	N. moduli quadro US <input style="width: 100%;" type="text"/>	N. moduli quadro UP <input style="width: 100%;" type="text"/>	FIRMA <input style="width: 100%;" type="text"/>
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale dell'intermediario <input style="width: 100%;" type="text"/>		N. iscrizione all'albo dei C.A.F. <input style="width: 100%;" type="text"/>
Riservato all'intermediario	Data dell'impegno giorno mese anno <input style="width: 100%;" type="text"/>	FIRMA DELL'INTERMEDIARIO <input style="width: 100%;" type="text"/>	

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

QUADRO US
Perdite da computare in diminuzione dai maggiori imponibili

 Mod. N.

--	--	--

SEZIONE I Periodo d'imposta e istanza rimborso da Irap	US1	Periodo di imposta						Istanza rimborso da Irap		
		1 giorno mese anno			2 giorno mese anno			3	,00	
SEZIONE II Situazione perdite del consolidato	US2	Perdita del 5° periodo d'imposta precedente		Perdita del 4° periodo d'imposta precedente		Perdita del 3° periodo d'imposta precedente		Perdita del 2° periodo d'imposta precedente		
		1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	
		Perdita del 1° periodo d'imposta precedente		Perdite del periodo d'imposta di cui al rigo US1		Perdite illimitatamente riportabili				
		5	,00	6	,00	7	,00	8	(di cui del periodo d'imposta di cui al rigo US1) ,00	
SEZIONE III Perdite non disponibili	US3	Perdite scomutate dal reddito complessivo del consolidato								
		2	,00	3	,00	4	,00			
			5	,00	6	,00	7	,00	8	(di cui del periodo d'imposta di cui al rigo US1) ,00
	US4	Perdite attribuite in caso di interruzione/mancato rinnovo								
		1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	
			5	,00	6	,00	7	,00	8	(di cui del periodo d'imposta di cui al rigo US1) ,00
	US5	Perdite utilizzate ai sensi dell'art. 40-bis, comma 3, del D.P.R. n. 600/73 o dell'art. 9-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 218/97								
		1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	
			5	,00	6	,00	7	,00	8	(di cui del periodo d'imposta di cui al rigo US1) ,00
	US6	Perdite rettificata								
1		,00	2	,00	3	,00	4	,00		
		5	,00	6	,00	7	,00	8	(di cui del periodo d'imposta di cui al rigo US1) ,00	
SEZIONE IV Perdite disponibili di cui si chiede l'utilizzo in diminuzione dai maggiori imponibili	US7	Perdite disponibili								
		1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	
			5	,00	6	,00	7	,00	8	(di cui del periodo d'imposta di cui al rigo US1) ,00
	US8	Perdite di cui si chiede l'utilizzo								
1		,00	2	,00	3	,00	4	,00		
		5	,00	6	,00	7	,00	8	(di cui del periodo d'imposta di cui al rigo US1) ,00	
								9	Totale	,00

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

QUADRO UP

Dettaglio perdite non disponibili in quanto attribuite o utilizzate

Mod. N.

--	--	--

Perdite attribuite in caso di interruzione o mancato rinnovo del consolidato

ovvero

utilizzate ai sensi dell'art. 40-bis, comma 3, del D.P.R. 600/73 o dell'art. 9-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 218/97

UP1	Periodo di imposta						Anno di attribuzione/utilizzo	Tipo	
	1 giorno mese anno			2 giorno mese anno					
Codice fiscale		Perdita del 5° periodo d'imposta precedente		Perdita del 4° periodo d'imposta precedente		Perdita del 3° periodo d'imposta precedente		Perdita del 2° periodo d'imposta precedente	
1		4		5		6		7	
		,00		,00		,00		,00	
8		9		10		11			
		,00		,00		,00		(di cui del periodo d'imposta di cui al rigo UP1) ,00)	
1		4		5		6		7	
		,00		,00		,00		,00	
8		9		10		11			
		,00		,00		,00		(di cui del periodo d'imposta di cui al rigo UP1) ,00)	
1		4		5		6		7	
		,00		,00		,00		,00	
8		9		10		11			
		,00		,00		,00		(di cui del periodo d'imposta di cui al rigo UP1) ,00)	
1		4		5		6		7	
		,00		,00		,00		,00	
8		9		10		11			
		,00		,00		,00		(di cui del periodo d'imposta di cui al rigo UP1) ,00)	
1		4		5		6		7	
		,00		,00		,00		,00	
8		9		10		11			
		,00		,00		,00		(di cui del periodo d'imposta di cui al rigo UP1) ,00)	
1		4		5		6		7	
		,00		,00		,00		,00	
8		9		10		11			
		,00		,00		,00		(di cui del periodo d'imposta di cui al rigo UP1) ,00)	
1		4		5		6		7	
		,00		,00		,00		,00	
8		9		10		11			
		,00		,00		,00		(di cui del periodo d'imposta di cui al rigo UP1) ,00)	

MODELLO PER L'ISTANZA DI COMPUTO IN DIMINUZIONE DELLE PERDITE DAI MAGGIORI IMPONIBILI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI CHE ADERISCONO AL CONSOLIDATO NAZIONALE

Art. 40-bis, comma 3, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e art. 9-bis, comma 2, del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, introdotti, rispettivamente, dai commi 1 e 2 dell'art. 35 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Premessa

L'art. 35, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha inserito nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, l'art. 40-bis che disciplina l'attività di accertamento nei confronti dei soggetti che aderiscono all'istituto del consolidato nazionale di cui agli artt. da 117 a 129 del TUIR.

In particolare, il comma 2 del citato art. 40-bis prevede che le rettifiche del reddito complessivo proprio di ciascun soggetto che partecipa al consolidato nazionale sono effettuate con unico atto, notificato sia alla consolidata che alla consolidante, con il quale è determinata la conseguente maggiore imposta accertata riferita al reddito complessivo globale e sono irrogate le relative sanzioni.

Il successivo comma 3 ha introdotto la facoltà per la consolidante di chiedere, tramite apposita istanza (di seguito "Istanza"), che siano computate in diminuzione dai maggiori imponibili derivanti dalle rettifiche di cui al comma 2, ivi incluse le rettifiche riguardanti le variazioni previste dall'art. 122 del TUIR nel testo in vigore fino al 31 dicembre 2007, le perdite del consolidato non utilizzate, fino a concorrenza del loro importo. In tal caso, il termine per l'impugnazione dell'atto è sospeso, sia per la consolidata che per la consolidante, per un periodo di sessanta giorni. Una volta ricevuta l'Istanza, l'ufficio procede al ricalcolo dell'eventuale maggiore imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni correlate, e comunica l'esito alla consolidata ed alla consolidante, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'Istanza stessa.

Il comma 2 dell'art. 35 del richiamato decreto legge n. 78 del 2010, ha inserito nel D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, l'art. 9-bis che disciplina le modalità di adesione da parte dei soggetti aderenti al consolidato nazionale.

In particolare, il primo comma del novellato art. 9-bis prevede che al procedimento di accertamento con adesione, avente ad oggetto le rettifiche di cui al comma 2 dell'art. 40-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, partecipano sia la consolidante che la consolidata interessata dalle rettifiche, innanzi all'ufficio competente di cui al primo comma dell'art. 40-bis stesso, e l'atto di adesione, sottoscritto anche da una sola di esse, si perfeziona qualora gli adempimenti di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 218 del 1997 siano posti in essere anche da parte di uno solo dei predetti soggetti.

Il successivo comma 2 dell'art. 9-bis ha introdotto la facoltà per la consolidante di chiedere, nell'ambito del procedimento di accertamento con adesione, che siano computate in diminuzione dai maggiori imponibili le perdite del consolidato non utilizzate, fino a concorrenza del loro importo. Al riguardo, viene specificato che nell'ipotesi di adesione all'invito di cui al comma 1-bis dell'art. 5 del succitato D.Lgs. n. 218 del 1997, alla comunicazione di adesione ivi prevista va allegata copia cartacea dell'Istanza che si trasmette in via telematica, ed il versamento delle somme dovute dovrà essere effettuato entro il quindicesimo giorno successivo all'accoglimento dell'Istanza da parte dell'ufficio competente, notificato alla consolidata ed alla consolidante entro sessanta giorni dalla presentazione della stessa. In caso di adesione ai verbali di constatazione ai sensi dell'art. 5-bis del medesimo decreto legislativo, copia cartacea dell'Istanza che si trasmette in via telematica, deve essere allegata alla comunicazione di adesione, successivamente l'ufficio competente notifica l'atto di definizione entro sessanta giorni dalla presentazione dell'Istanza.

Pertanto, il presente modello può essere presentato nelle seguenti ipotesi:

- notifica di atto unico avente ad oggetto le rettifiche del reddito complessivo proprio del soggetto partecipante al consolidato (art. 40-bis, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973);
- istanza di accertamento con adesione di cui al comma 2, dell'art. 6 del D.Lgs. n. 218 del 1997, a seguito di notifica di atto unico;
- procedimento di accertamento con adesione avviato su istanza del contribuente ovvero su invito dell'Ufficio competente, anteriormente alla notifica dell'atto unico (artt. 6, comma 1, e 5, comma 1, del D.Lgs. n. 218 del 1997);
- adesione ai contenuti dell'invito a comparire (art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 218 del 1997);
- adesione al verbale di constatazione (art. 5-bis del D.Lgs. n. 218 del 1997).

Termini e modalità di presentazione

L'Istanza è presentata dalla consolidante entro i seguenti termini:

- termine per la proposizione del ricorso, nell'ipotesi di notifica di atto unico di cui al comma 2 dell'art. 40-bis del D.P.R. n. 600 del 1973. Si precisa che in caso di istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 218 del 1997, la consolidante può presentare l'Istanza anche successivamente alla presentazione dell'istanza di adesione ma, comunque, non oltre il termine per la proposizione del ricorso, tenuto conto anche del periodo di sospensione previsto dal comma 3 del citato articolo 6;
- quindicesimo giorno antecedente la data fissata per il contraddittorio, nell'ipotesi di adesione ai contenuti dell'invito a comparire, ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 218 del 1997;
- trentesimo giorno successivo alla data della consegna del verbale di constatazione, nell'ipotesi di adesione al verbale stesso, ai sensi dell'art. 5-bis del D.Lgs. n. 218 del 1997;
- nel corso del contraddittorio instaurato con l'Ufficio, nell'ipotesi di accertamento con adesione ai sensi degli artt. 5, comma 1, ovvero 6, comma 1, del D.Lgs. n. 218 del 1997.

La consolidante dà notizia alla consolidata dell'avvenuta presentazione dell'Istanza.

L'Istanza deve essere presentata all'Agenzia delle entrate esclusivamente in via telematica. Una copia cartacea dell'Istanza che si trasmette in via telematica va allegata alla comunicazione di adesione di cui all'art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 218 del 1997 o di cui all'art. 5-bis del medesimo decreto legislativo.

La trasmissione dei dati contenuti nell'Istanza può essere effettuata:

- direttamente, da parte dei soggetti abilitati a Entratel o Fisconline in relazione ai requisiti posseduti per la presentazione delle dichiarazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni;
- tramite una società del gruppo. Si considerano appartenenti al gruppo l'ente o la società controllante e le società controllate. Si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o società controllante o tramite altra società controllata da questo per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale;
- tramite i soggetti incaricati di cui all'art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti).

In caso di presentazione telematica tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione (soggetti sopra indicati), questi ultimi sono tenuti a rilasciare all'interessato, contestualmente alla ricezione dell'Istanza, l'impegno a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati in essa contenuti. La data di tale impegno, unitamente alla sottoscrizione dell'intermediario ed all'indicazione del suo codice fiscale, dovrà essere riportata nello specifico riquadro del frontespizio "Impegno alla presentazione telematica".

L'intermediario deve, inoltre, rilasciare al contribuente un esemplare dell'Istanza i cui dati sono stati trasmessi in via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato, unitamente a copia della comunicazione dell'Agenzia delle entrate attestante l'avvenuta presentazione. Si ricorda che l'Istanza si considera presentata nel giorno in cui si è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle entrate e la prova della presentazione è data dalla comunicazione rilasciata dalla stessa Agenzia che ne attesta l'avvenuto ricevimento.

Il richiedente è tenuto a conservare la documentazione sopra citata, previa sottoscrizione dell'Istanza a conferma dei dati ivi indicati.

La trasmissione telematica dei dati contenuti nell'Istanza è effettuata utilizzando il prodotto di gestione denominato "**MODELLOIPEC**", reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate nel sito **www.agenziaentrate.gov.it**.

Reperibilità del modello

Il presente modello, unitamente alle relative istruzioni, è disponibile in formato elettronico nel sito Internet **www.agenziaentrate.gov.it** dal quale può essere prelevato gratuitamente. Il modello può essere prelevato anche da altri siti Internet, a condizione che sia conforme per struttura e sequenza a quello approvato e rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato nonché gli estremi del relativo provvedimento di approvazione.

È consentita la riproduzione con stampa monocromatica realizzata in colore nero mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti, che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità del modello stesso nel tempo.

Compilazione dell'istanza

Il presente modello è costituito da:

- il frontespizio, composto da due facciate. La prima contenente l'informativa relativa al trattamento dei dati personali. La seconda dove sono richiesti i dati relativi all'atto contenente la pretesa fiscale, i dati anagrafici del soggetto istante (consolidante) e del rappresentante, la firma e l'impegno alla presentazione telematica;
- il quadro US, per l'indicazione delle perdite che si intende utilizzare in diminuzione dai maggiori imponibili derivanti dall'attività di accertamento nei confronti dei soggetti che aderiscono al consolidato nazionale;
- il quadro UP, per l'indicazione delle perdite del consolidato non disponibili ai predetti fini in quanto attribuite alle società partecipanti a seguito di interruzione o mancato rinnovo dell'opzione per il consolidato ovvero già utilizzate in diminuzione ai sensi dell'art. 40-bis, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973 ovvero dell'art. 9-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 218 del 1997.

Dati dell'atto unico, dell'invito al contraddittorio o del processo verbale di constatazione

Nel presente riquadro va indicato, negli appositi campi, il numero dell'atto unico ovvero dell'invito a comparire, oppure la data di consegna del verbale di constatazione.

Nel campo **"Tipo atto"**, va indicato uno dei seguenti codici a seconda dell'ipotesi per la quale si sta chiedendo l'utilizzo delle perdite del consolidato:

- 1 – notifica di atto unico (art. 40-bis, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973);
- 2 – istanza di accertamento con adesione a seguito di notifica di atto unico, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 218 del 1997;
- 3 – procedimento di accertamento con adesione anteriore alla notifica dell'atto unico, avviato su istanza del contribuente, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 218 del 1997;
- 4 – procedimento di accertamento con adesione anteriore alla notifica dell'atto unico, avviato su invito dell'ufficio competente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 218 del 1997, per il quale non ci si avvale delle disposizioni di cui al successivo comma 1-bis del medesimo art. 5;
- 5 – adesione ai contenuti dell'invito a comparire ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 218 del 1997;
- 6 – adesione al verbale di constatazione ai sensi dell'art. 5-bis del D.Lgs. n. 218 del 1997.

Nel presente riquadro vanno, altresì, indicati i dati (codice fiscale e denominazione) relativi al soggetto partecipante al consolidato interessato dalla rettifica del reddito complessivo proprio per la quale si chiede lo scomputo delle perdite. Tali dati vanno indicati anche se il soggetto coincide con la consolidante.

Dati del soggetto istante (Consolidante)

Nel presente riquadro va indicato il codice fiscale nonché la denominazione della società o ente consolidante che presenta l'Istanza. Nel caso di consolidante non residente, operante nel territorio dello Stato tramite stabile organizzazione, va indicato il codice fiscale di quest'ultima e nell'apposito campo va indicato il "codice Stato estero", desunto dall'elenco degli Stati esteri riportato nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione dei modelli di dichiarazione annuale disponibili alla data di presentazione dell'istanza e pubblicati sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Si evidenzia che l'indicazione del numero di telefono, di fax e l'indirizzo di posta elettronica, non è obbligatoria. Indicando il numero di telefono, di fax e l'indirizzo di posta elettronica, il soggetto istante potrà essere contattato dall'Agenzia delle entrate per eventuali richieste di chiarimenti in ordine ai dati esposti nel modello.

Dati relativi al rappresentante firmatario dell'Istanza

Il riquadro deve contenere i dati relativi al rappresentante legale della società o ente consolidante che sottoscrive il presente modello.

Per quanto riguarda il codice carica, lo stesso deve essere desunto dalla relativa tabella presente nelle istruzioni per la compilazione dei modelli di dichiarazione annuale, disponibili alla data di presentazione dell'istanza e pubblicati sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Nello spazio riservato all'indicazione della residenza i campi devono essere compilati esclusivamente da coloro che risiedono all'estero.

In caso di più rappresentanti, nel frontespizio vanno comunque indicati i dati di un solo soggetto.

Firma

La firma va apposta nell'apposito riquadro, in forma leggibile, da parte del rappresentante legale del soggetto istante o da uno degli altri soggetti indicati nella Tabella "Codice di carica".

Negli appositi campi va indicato il numero di moduli compilati, rispettivamente, con riferimento ai quadri US e UP.

Impegno alla presentazione telematica

Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto solo dall'intermediario che trasmette l'Istanza.

L'intermediario deve riportare:

- il proprio codice fiscale;
- se si tratta di CAF, il proprio numero di iscrizione all'albo;
- la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell'impegno a trasmettere l'Istanza.

QUADRO US Perdite da computare in diminuzione dai maggiori imponibili

Il quadro US si compone di quattro sezioni, riguardanti:

- la prima, l'indicazione del periodo d'imposta e dell'importo delle maggiori perdite emerse a seguito dell'eventuale presentazione dell'istanza di rimborso da Irap;
- la seconda, l'indicazione delle perdite del consolidato, distintamente a seconda del periodo di realizzo, che residuano alla fine del periodo d'imposta oggetto di rettifica;
- la terza, l'indicazione delle perdite non più disponibili ai fini dell'utilizzo in diminuzione dai maggiori imponibili;
- la quarta, l'indicazione delle perdite disponibili di cui si chiede l'utilizzo in diminuzione dai maggiori imponibili, distinte a seconda del periodo di realizzo.

Sezione I Periodo d'imposta e istanza rimborso da Irap

Nel **rigo US1**, nei **campi 1 e 2**, va indicata la data di inizio e fine del periodo d'imposta oggetto di rettifica ovvero suscettibile di accertamento ovvero interessato dalle violazioni constatate nel processo verbale. Qualora i periodi d'imposta interessati dall'Istanza siano più di uno occorre compilare più moduli, uno per ciascun periodo d'imposta, avendo cura di numerare progressivamente la casella "Mod. n." posta in alto a destra del presente quadro. Per ogni modulo vanno compilate tutte le sezioni, compresa la sezione IV.

Nel **campo "Istanza rimborso da Irap"**, va indicata l'eventuale maggiore perdita complessiva derivante dall'avvenuta presentazione del modello (o dei modelli) per l'istanza di rimborso ai sensi dell'articolo 6 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge n. 2 del 28 gennaio 2009, approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 4 giugno 2009. Detta maggiore perdita va riportata nel presente campo a prescindere dal periodo di realizzo e dall'eventuale utilizzo, anche ai fini della richiesta di rimborso della maggiore Ires versata, avvenuto nei periodi d'imposta successivi a quello di realizzo.

Sezione II Situazione perdite del consolidato

La presente sezione accoglie l'indicazione delle perdite del consolidato, realizzate in vigenza della relativa opzione, che residuano alla fine del periodo d'imposta di cui ai campi 1 e 2 del rigo US1.

Pertanto, nel **rigo US2**, **campi da 1 a 6**, vanno indicate le perdite residue limitatamente riportabili distinte per periodo di realizzo. Le perdite illimitatamente riportabili vanno, invece, indicate nel **campo 7**, senza riportarle anche nei predetti campi. Le perdite di cui al campo 7, realizzate nel periodo d'imposta di cui al rigo US1, vanno riportate anche nel **campo 8**.

Si fa presente che nella compilazione del presente rigo occorre tenere conto anche di eventuali dichiarazioni integrative presentate dal contribuente, nonché delle risultanze dell'attività di controllo della dichiarazione effettuata dall'Amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973.

Inoltre, le maggiori perdite conseguite a seguito della presentazione dell'istanza di rimborso da Irap, evidenziate nel campo 3 del rigo US1, vanno distribuite nel presente rigo a seconda della loro natura (limitatamente o illimitatamente riportabile) e del periodo di realizzo.

Sezione III Perdite non disponibili

Nella presente sezione vanno indicate le perdite del consolidato, di cui al rigo US2, non più disponibili alla data di presentazione dell'Istanza, in quanto utilizzate a vario titolo nei periodi d'imposta successivi a quello di cui al rigo US1.

In particolare, vanno indicate, distintamente per natura (limitatamente o illimitatamente riportabili) e per periodo di realizzo:

- nel **rigo US3**, le perdite scomutate nelle dichiarazioni dei redditi del consolidato relative ai periodi d'imposta successivi a quello di cui al rigo US1;
- nel **rigo US4**, le perdite attribuite alle società che le hanno prodotte in caso di interruzione o mancato rinnovo del consolidato;
- nel **rigo US5**, le perdite già utilizzate in diminuzione ai sensi dell'art. 40-bis, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973 o dell'art. 9-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 218 del 1997, precedentemente all'invio della presente Istanza ovvero con la presente Istanza nell'ipotesi particolare di compilazione di più moduli (si veda l'esempio sotto riportato);

Esempio

Si ipotizzi la consegna di un processo verbale di constatazione avente ad oggetto due periodi d'imposta consecutivi (X e X+1). Qualora alla chiusura del primo periodo d'imposta oggetto di verifica residuino delle perdite del consolidato non ancora utilizzate alla data di presentazione dell'Istanza, le stesse possono essere computate (in tutto o in parte) in diminuzione dai maggiori imponibili risultanti dal processo verbale di constatazione per il periodo d'imposta X. In tal caso, dette perdite non potranno essere utilizzate una seconda volta a scampo dei maggiori imponibili relativi al periodo d'imposta X+1 e, pertanto, qualora venga compilato anche un secondo modulo, relativo a detto ultimo periodo, le stesse perdite dovranno essere riportate nel rigo US5 di tale modulo, distintamente a seconda del periodo di realizzo.

- nel **rigo US6**, le perdite rettifiche in diminuzione dall'amministrazione finanziaria o scomutate in precedenti atti impositivi diversi da quelli che consentono l'utilizzo di perdite mediante la presentazione del presente modello.

Si fa presente che le perdite indicate nei rigi US4 e US5 vanno dettagliate nel successivo quadro UP, distintamente per anno di attribuzione/utilizzo e per soggetto a cui sono state attribuite ovvero per il quale sono state richieste.

Sezione IV Perdite disponibili di cui si chiede l'utilizzo in diminuzione dai maggiori imponibili

Nel **rigo US7** vanno indicate le perdite disponibili, pari alla differenza tra le perdite di cui al rigo US2 e quelle evidenziate nei precedenti rigi da US3 a US6, distintamente per periodo di realizzo e per natura (limitatamente o illimitatamente riportabili).

Nel **rigo US8**, **campi da 1 a 8**, devono essere riportate, distintamente per periodo di realizzo e per natura (limitatamente o illimitatamente riportabili), le perdite evidenziate nel rigo precedente di cui si chiede l'utilizzo in diminuzione dai maggiori imponibili. L'utilizzo delle perdite eventualmente indicate nei campi 6 e 8 del rigo US7 deve essere richiesto in via prioritaria rispetto a quello delle altre perdite disponibili.

Nel **campo 8** del presente rigo va indicata la somma delle perdite di cui si chiede l'utilizzo, evidenziate nei campi da 1 a 7.

QUADRO UP
Dettaglio perdite
non disponibili
in quanto
attribuite
o utilizzate

Il quadro UP riguarda:

- l'indicazione delle perdite del consolidato, evidenziate nel rigo US2, che sono state attribuite nei periodi d'imposta successivi a quello di cui al rigo US1 alle società fuoriuscite dalla *fiscal unit* in caso di interruzione o mancato rinnovo dell'opzione per il consolidato, distintamente per anno di attribuzione e soggetto ricevente;
- l'indicazione delle perdite del consolidato evidenziate nel rigo US2 che sono state utilizzate ai sensi dell'art. 40-bis, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 9-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 218 del 1997 nei periodi d'imposta successivi a quello di cui al rigo US1, distintamente per anno di utilizzo e soggetto per il quale sono state utilizzate.

Qualora non sia sufficiente un unico modulo occorre compilare due o più moduli, avendo cura di numerare progressivamente la casella "Mod. n." posta in alto a destra del presente quadro.

Nel **rigo UP1**, va indicata la data di inizio e fine del periodo d'imposta riportata nei campi 1 e 2 del rigo US1 relativo al modulo corrispondente. Pertanto, qualora siano compilati più moduli del quadro US, nei quali risulta compilato il rigo US4 e/o US5 occorre compilare più moduli del presente quadro, (almeno) uno per ciascun periodo d'imposta interessato dalla presente Istanza.

Nel **rigo UP2**, va indicato:

- nel **campo 1**, il codice fiscale del soggetto fuoriuscito dalla *fiscal unit* a cui sono state attribuite le perdite in caso di interruzione o mancato rinnovo dell'opzione per la tassazione di gruppo ovvero il codice fiscale del soggetto il cui maggior imponibile sia stato diminuito in virtù dell'utilizzo delle perdite del consolidato, ai sensi dell'art. 40-bis, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973 o dell'art. 9-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 218 del 1997, mediante la presentazione di una precedente Istanza ovvero con la presente Istanza nell'ipotesi particolare di compilazione di più moduli del quadro US (si veda l'esempio di cui al rigo US5);
- nel **campo 2**, l'anno di attribuzione o di utilizzo delle predette perdite. Per anno di utilizzo si intende quello in cui risulta presentata l'Istanza di cui al presente modello;
- nel **campo 3**, il **codice 1** nel caso in cui nel presente rigo siano indicate le perdite attribuite al soggetto di cui al campo 1, il **codice 2** nel caso in cui nel presente rigo siano indicate le perdite già utilizzate in diminuzione ai sensi dell'art. 40-bis, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973 o dell'art. 9-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 218 del 1997, nei confronti dei soggetti di cui al campo 1;
- nei **campi da 4 a 11**, le perdite attribuite o utilizzate nell'anno di cui al campo 2 e con riferimento al soggetto di cui al campo 1, distintamente per periodo di realizzo e per natura (limitatamente o illimitatamente riportabili). Le perdite attribuite o utilizzate illimitatamente riportabili vanno evidenziate nel campo 10 e quelle realizzate nel periodo d'imposta di cui al rigo UP1, anche nel campo 11.

Le istruzioni di cui al rigo UP2 valgono anche per i righe da UP3 a UP7.

La somma delle perdite evidenziate nel presente quadro, relative al medesimo periodo d'imposta indicato nel rigo UP1, ed individuate dal medesimo codice di cui al campo 3, devono coincidere, indipendentemente dal soggetto e dall'anno di attribuzione o utilizzo, con quelle indicate nel rigo US4 (in caso di indicazione del codice 1 nel campo 3) o US5 (in caso di indicazione del codice 2 nel campo 3) del modulo del quadro US corrispondente al predetto periodo d'imposta.